



BITTI, DORGALI, FONNI, GAVOI, LODINE, LULA, MAMOIADA, NUORO, OLIENA, OLLOLAI, OLZAI, ONANI, ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO, OROTELLI, ORUNE, OSIDDA, OTTANA, SARULE

AVVISO PUBBLICO

“PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA’ E DI DISAGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 48/7 DEL 02/10/2015 avente come oggetto **“PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA’ E DI DISAGIO “**

Vista la Deliberazione della Conferenza di Servizio del Distretto di Nuoro n. 6 del 11.11.2014

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di FONNI n. 38 del 01/07/2016

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’inserimento nel programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà persistenti e transitorie annualità 2015

Art. 1

OGGETTO

Il presente avviso ha come oggetto **“PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA’ E DI DISAGIO**
Il programma prevede le seguenti azioni:

- sostegno economico nell’ambito di progetti personalizzati di aiuto a favore delle persone e delle famiglie che vivono per lungo tempo gravi condizioni di deprivazione economica;
- sostegno economico transitorio per le persone che vivono periodi brevi di povertà
- erogazione di assegni economici in cambio dello svolgimento di attività di pubblica utilità;
- abbattimento dei costi dei servizi essenziali per le famiglie (prioritariamente energia elettrica, gas, acqua, raccolta dei rifiuti solidi urbani o l’accesso ad altri beni o servizi);
- predisposizione di progetti per l’organizzazione e gestione di percorsi personalizzati di aiuto;
- sostegno a famiglie prive di reddito che presentano un maggior degrado delle relazioni e che vivono condizioni di abbandono e di isolamento sociale.

Art. 2

INTERVENTI

Il programma si articola in tre linee di interventi:

- 1) sostegno economico nell’ambito di progetti personalizzati di aiuto;
- 2) impegno in servizi di pubblica utilità
- 3) contributi economici per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali (prevalentemente per le persone che vivono periodi di povertà transitoria)

Le tre linee d’intervento non sono cumulabili fra loro e con nessun’altra forma di contributo economico.

L'entità e le modalità di erogazione del contributo saranno valutate dall'Ufficio di Servizio Sociale tenuto conto delle specifiche situazioni familiari.

ART 3 **REQUISITI D'ACCESSO**

Possono presentare domanda coloro che, al momento della pubblicazione dell'avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza anagrafica nel Comune di appartenenza
- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno e con almeno due anni di residenza stabile in uno dei Comuni del Distretto
- Nuclei familiari o persone singole con reddito insufficiente, intendendo per reddito insufficiente l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE – aggiornato secondo le indicazioni del DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159) non superiore ad **€. 5.000 annui**. **COMPRESIVO DEI REDDITI ESENTI IRPEF** relativi all'anno cui si riferisce l'ISEE (Sono da considerarsi redditi esenti IRPEF ogni altra provvidenza a carattere continuativo temporaneo, erogata anche da altre amministrazioni pubbliche, la cui finalità sociale è di assicurare un contributo economico alle persone che non sono in grado di svolgere un'attività lavorativa a causa di disabilità o inabilità al lavoro o altri sussidi economici finalizzati a compensare l'assenza o l'insufficienza di reddito anche in presenza di particolari patologie. Sono escluse le risorse erogate nell'ambito degli interventi delle povertà col presente programma).

E' consentita, unicamente per particolari e complesse situazioni di bisogno e per la numerosità dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità del reddito ISEE di accesso ai benefici previsti sino a **€ 6.000,00 annui**, secondo le modalità di calcolo sopra richiamate.

Il Servizio Sociale Comunale, con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato, dei Patronati e dei CAF Sindacali, può provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci di farlo.

Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Art. 4 **TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo allegato al presente avviso disponibile:

- negli Uffici di Servizio Sociale del Comune di FONNI;
- sul sito del Comune: **www.comunefonni.gov.it**

Le domande dovranno essere presentate, **a pena di esclusione**, all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del giorno **18/07/2016** corredate, **a pena di esclusione**, della seguente documentazione:

- 1- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 2- copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica e allegata Attestazione ISEE **anno 2016**, relativa ai redditi dell'anno 2015; Dichiarazione dei Redditi Esenti Irpef¹

- Eventuale copia del verbale di invalidità o verbale di riconoscimento handicap ai sensi della L.104/98.
- Altra documentazione utile a comprovare condizioni di disagio in copia integrale (sentenza di separazione –divorzio-detenzione-patologie-altro)
Il Servizio Sociale Comunale ,nel caso di gravi condizioni di disagio può inserire nel programma ,cittadini o nuclei in stato di bisogno fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 5

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- Ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria si provvederà all'assegnazione del punteggio secondo le modalità specificate ai punti seguenti:

A. In relazione all'ISEE ridefinito del nucleo:

ISEE da € 0 a € 500,00	Punti 9
ISEE da € 501,00 a € 1.000,00	Punti 8
ISEE da 1.001,00 a € 1.500,00	Punti 7
ISEE da € 1.501,00 a € 2.000,00	Punti 6
ISEE da € 2.001,00 a € 2.500,00	Punti 5
ISEE da € 2.501,00 a € 3.000,00	Punti 4
ISEE da € 3.001,00 a € 3.500,00	Punti 3
ISEE da € 3.501,00 a € 4.000,00	Punti 2
ISEE da € 4.001,00 a € 4.500,00	Punti 1
ISEE da € 4.501,00 a € 6.000,00	Punti 0
Variazioni nell'anno in corso della situazione reddituale (senza percepire Ammortizzatori Sociali o Disoccupazione	Punti 5

A. Condizioni di priorità:

1	Nucleo Monogenitoriale con figli minori a carico	Punti 5
2	Nucleo familiare con figli minori a carico	Punti 4
3	Presenza di figli minori e/o studenti, anche frequentanti l'Università, esclusi i fuori corso (1 punto per ogni figlio sino ad un massimo di punti 4)	Punti 4
4	Persone che vivono sole di età superiore ai 50 anni	Punti 3
5	Persone che vivono sole fino a 50 anni di età	Punti 2
6	Presenza nel nucleo familiare di un detenuto o beneficiario sottoposto a misure restrittive di libertà	Punti 1

In riferimento al punto 1, **per Nucleo Monogenitoriale si intende** il nucleo anagrafico dove sia presente un solo adulto con almeno un figlio minore convivente; possono inoltre essere presenti altri figli maggiorenni purché siano fiscalmente a carico dell'adulto.

Non verrà considerato nucleo monogenitoriale, quel nucleo in cui sia presente un adulto tenuto agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Le condizioni di nucleo monogenitoriale riconosciute ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra sono le seguenti:

- Genitore vedovo/a;
- Genitore nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore;
- Allontanamento o abbandono di uno dei genitori (allegare dichiarazione in cui si afferma l'allontanamento o abbandono da parte di uno dei genitori)
- Separati/divorziati con affido del figlio/i minore/i in cui l'altro genitore non provvede al mantenimento del figlio/i minore/i (allegare dichiarazione in cui si afferma che l'altrogenitore non versa gli alimenti stabiliti nella sentenza emessa dal Tribunale. In caso di mancata presentazione della dichiarazione verrà preso in considerazione quanto stabilito dal Giudice nella sentenza di separazione).

In riferimento al punto 1 si precisa, inoltre, che all'interno dell'abitazione non devono avere la propria dimora abituale altre persone adulte oltre quelle registrate nel nucleo anagrafico (nucleo di fatto e nucleo anagrafico, devono, a pena di esclusione, coincidere).

Per il Nucleo Monogenitoriale il punteggio dei punti 1 e 3 è cumulabile.

Per il Nucleo Familiare il punteggio dei punti 2 e 3 è cumulabile.

C) Richiedente disoccupato o Inoccupato iscritto negli elenchi dei Centri per l'impiego **punti 2**

D) Eventuali problemi sanitari rilevanti del richiedente:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Invalidità Civile totale | punti 3 |
| ☐ Invalidità civile parziale (dal 74% al 99%) | punti 2 |
| ☐ Invalidità civile inferiore al 74% | punti 1 |

E) Situazioni di gravità valutate del Servizio Sociale Comunale:

punti 2

Possono essere incluse le diverse situazioni delle quali l'assistente sociale è a conoscenza e che differenziano il caso sociale del richiedente, ma che risultano difficilmente documentabili (casi di dipendenza, persone inserite in programmi di recupero e/o sottoposte a misure alternative, persone in carico presso i Servizi Sociali o Sanitari, mancanza di reti sociali etc.)

F) Elementi di indirizzo per ulteriori criteri di valutazione:	Punteggio: (in detrazione)
Presenza nel nucleo di un autoveicolo di cilindrata a partire da 1600 e immatricolato da meno di 3 anni	- 2
Rifiuto, senza giustificato motivo e nei precedenti 12 mesi, di inserimento lavorativo e/o cantiere comunale e/o cantiere di forestazione e/o occupazione occasionale e/o di inserimento nel Programma RAS "Azioni di contrasto alla povertà", ovvero mancato rispetto degli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato di cui alla linea 1 e 3 del Programma della precedente annualità	- 2

Scaleranno in fondo alla graduatoria:

- coloro nel cui nucleo siano presenti, nell'anno in corso, titolari di aziende, capi di bestiame (oltre n. 200 capi di ovini, n° 50 bovini , o 2 equini), ditte, esercizi commerciali;
- coloro che, nell'anno in corso, svolgano attività lavorativa continuativa derivante da lavoro dipendente, autonomo o pensione assoggettabile a redditi Irpef o di fatto vivano con altri familiari titolari di reddito continuativo superiore a €. 4500,00

Inoltre potranno inoltre scalare di posizione in graduatoria i nuclei che:

- stiano beneficiando o abbiano beneficiato degli interventi economici relativi al Programma Sperimentale "Azioni di contrasto alla povertà" annualità precedente.

In caso di parità di punteggio verrà utilizzato il criterio dell'ordine di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo.

Qualora, da parte dello stesso nucleo familiare venga inoltrata la domanda per le tre linee d'intervento, l'Ufficio di Servizio Sociale competente valuterà l'inserimento nella linea di intervento maggiormente rispondente alla specifica situazione personale e familiare del richiedente. L'inclusione nel Programma avverrà seguendo l'ordine della suddetta graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

L'Ufficio di Servizio Sociale procederà a predisporre, in favore dei soggetti e dei nuclei ammessi al Programma, un progetto personalizzato di aiuto che preveda, tenuto conto delle specifiche caratteristiche personali e familiari, l'assunzione di impegni personali finalizzati all'attivazione di percorsi di uscita dalle condizioni di povertà e di responsabilizzazione ed al raggiungimento di condizioni di autonomia.

Il progetto di aiuto dovrà essere, **a pena di esclusione**, sottoscritto per accettazione dal beneficiario. Il beneficiario dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione relativa alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni di reddito e patrimoniali dichiarate al momento della presentazione della domanda.

Art. 7

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sarà causa di esclusione dai benefici del Programma:

- Il mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 3 del presente avviso, alla data di presentazione della domanda;
- Coloro il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risulti superiore agli importi indicati nella tabella di cui all'art. 3 del presente avviso.
- Il rifiuto all'inserimento nei programmi personalizzati di aiuto;
- Il mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione del progetto personalizzato di aiuto;
- Aver reso false dichiarazioni in merito alla composizione del proprio nucleo familiare, o in merito alla situazione economica, anagrafica, del domicilio e della residenza.
- Domanda incompleta, ovvero non corredata della documentazione di cui all'art. n. 4 del presente avviso.

Art. 8

SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

L'erogazione del sussidio ha termine al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- La mancata sottoscrizione del Progetto Personalizzato;
- Il mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione del Progetto Personalizzato
- Trasferimento di residenza in altro Comune

Art. 9

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese

dai concorrenti. L'Amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Gli Uffici di Servizio Sociale si potranno inoltre avvalere della collaborazione della Polizia Municipale per gli opportuni accertamenti, qualora sorgano dubbi in merito alle dichiarazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettiva realizzazione dei progetti d'aiuto e i risultati conseguiti.

Art. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:

1. i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'amministrazione;
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
4. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003;
5. il titolare del trattamento dei dati è il dip. Verachi Rosanna; il responsabile del trattamento dei dati è Verachi Rosanna;
6. al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così com'è previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.